

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Riattivazione impianto di recupero di rifiuti non pericolosi inerti, gestito della società Mar Servizi S.r.l. sito in Località San Giorgio in Comune di Iglesias (SU), al fine dell'esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" ed R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche".

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA

Redatto da	Nome	Diego Cani
	Firma	Dott. Chim. Diego Cani
Committente Mar Servizi S.r.l.	Nome	Sig. Errico Stefano
	Firma	
Data emissione:		20/04/2026
Pagine Totali:		68
Allegati:		0

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DATI IDENTIFICATIVI	7
3. NORMATIVA.....	7
4. UBICAZIONE DELL’IMPIANTO	8
5. VINCOLISTICA TERRITORIALE	15
6. SITUAZIONE ATTUALE – ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS. 3.04.2006, N. 152	47
7. SITUAZIONE FUTURA DA AUTORIZZARE – ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS. 3.04.2006, N. 152	53
8. EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMA DI ABBATTIMENTO.....	61
9. IMPATTO ACUSTICO.....	62
10. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA	62
11. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	62
12. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO	65
13. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE.....	66

1. PREMESSA

Il presente Studio Preliminare Ambientale è redatto allo scopo di attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale per l'opera di cui alla categoria 7 "Progetti di infrastrutture", lettera u) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" all'Allegato B1 della Delib.G.R. del 24 marzo 2021, n. 11/75, all'interno dell'area esistente, sita in Località San Giorgio in Comune di Iglesias (SU), della società Mar Servizi S.r.l..

La società Mar Servizi S.r.l., rappresentata dal sig. Stefano Errico in qualità di Amministratore Unico – Rappresentante dell'Impresa, con sede legale ed operativa in Comune di Iglesias (SU) in Via Roma n. 25 – CAP 09016, codice fiscale e numero d'iscrizione 03160360925 del Registro delle Imprese di Cagliari-Oriстано ed iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo CA-250747, vuole **riattivare il proprio impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente**, privo attualmente di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, sito in Località San Giorgio in Comune di Iglesias (SU), Foglio 215 Mapp.li 550 e 64, ove insistono le piattaforme cementizie di messa in riserva R13 e lavorazione R5 e di stoccaggio delle materie prime lavorate.

La società Mar Servizi S.r.l. ha intrapreso l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi nel 2007; negli anni ha apportato modifiche al titolo abilitativo relativo l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Di seguito viene riportata la cronistoria dei titoli abilitativi acquisiti nel sito operativo in Località San Giorgio in Comune di Iglesias:

- Determinazione n. 80 del 22.12.2008 rilasciato dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias "Esercizio operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Iscrizione n. 13 prot. n. 6044 del 30.04.07 società SER.E.SA. S.r.l.", con validità a far data dal 13.07.2007;
- Determinazione n. 47 del 11.02.2014 rilasciata dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias – Gestione Commissariale "Rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio per le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del DM 5.02.98 modificato ed integrato col DM 186/06. Iscrizione n. 10 prot. n. 3683 del 11.02.2014 - società Mar Servizi S.r.l. – Impianto in Comune di Iglesias loc. San Giorgio";
- Nota prot. n. 30052 del 04.12.2018 della Provincia del Sud Sardegna "Pratica n. 7646 del 16.11.2018 – Richiesta di rinnovo iscrizione n. 10 presentata dalla società Mar Servizi S.r.l. sita in comune di Iglesias in loc. San Giorgio. Parere di competenza in materia di rifiuti.";

- Deliberazione G.R. n. 45/24 del 14.11.2019 “Richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Attività di messa in riserva R13 e recupero R5 in località San Giorgio nel Comune di Iglesias. Proponente: Mar Servizi S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006”;
- Nota prot. n. 14150 del 16.06.2020 della ex Provincia del Sud Sardegna “Pratica di modifica non sostanziale dell’iscrizione n. 10 al registro procedure semplificate del Sud Sardegna presentato dalla società Mar Servizi S.r.l. sede impianto San Giorgio in comune di Iglesias. Rilascio parere.” recepita nel Provvedimento Unico n. 34 del 16.06.2020 del Suape Comune Iglesias e rilascio della Determinazione n. 205 del 17.06.2020 della ex Provincia Sud Sardegna “Modifica sostanziale dell’iscrizione n. 10 al registro Provinciale del Sud Sardegna rilasciata alla società Mar Servizi S.r.l. e passaggio al regime autorizzativo dell’AUA ai sensi del DM 59/2013”;
- Determinazione n. 286 del 26.10.2023 rilasciato dalla Provincia Sud Sardegna “Determinazione n. 205 del 17.06.2020: iscrizione n. 10 rilasciata alla società Mar Servizi S.r.l. sita in Loc. San Giorgio Iglesias - REVOCA”;
- Deliberazione G.R. n. 14/61 del 22.05.2024 “Revoca, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del vigente D.Lgs. n. 152/2006, della Delib. G.R. n. 45/24 del 14.11.2019, recante “Richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Attività di messa in riserva R13 e recupero R5 in Loc. San Giorgio, Comune di Iglesias”. Proponente: Mar Servizi S.r.l. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021”.

Successivamente al rilascio della Deliberazione G.R. n. 45/24 del 14.11.2019, alla società, con nota prot. n. 14150 del 16.06.2020 della ex Provincia del Sud Sardegna recepita nel Provvedimento Unico n. 34 del 16.06.2020 del Suape Comune Iglesias e con Determinazione n. 205 del 17.06.2020 della ex Provincia Sud Sardegna, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013, all’esercizio di uno stabilimento adibito alla messa in riserva R13 e recupero R5, di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, di rifiuti inerti non pericolosi identificati dal codice CER 101311 “rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10”, CER 170101 “cemento”, CER 170102 “mattoni”, CER 170103 “Mattonelle e ceramiche”, CER 170107 “miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06”, CER 170802 “materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01”, CER 170904 “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03”, CER 200301 “rifiuti urbani non differenziati”, CER 101203 “polveri e particolato”, CER 101206 “Stampi di scarto”, CER 101208 “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)”, CER 170302 “miscele bituminose diverse

da quelle di cui alla voce 17 03 01” e CER 170504 “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03” meglio rappresentati alle Tipologie 7.1, 7.4, 7.6 e 7.31-bis, suballegato 1, Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 integrato e modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, per un totale di 52.200 t/anno (Classe n. 3 al DM 350/98) con l’ausilio di un impianto mobile di frantumazione “costruttore REV S.r.l. – tipo di macchina GCS 98, matricola n. 10631” e di un’unità vagliante mobile “costruttore POWERSCREEN Terex GB Ltd – tipo di macchina CHIEFTAIN 1400, matricola n. 6607156” e pertanto svolgere operazioni R5 di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una potenzialità superiore alle di 10 ton/giorno, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

In data 26.10.2023 con Determinazione n. 286 del 26.10.2023 la Provincia Sud Sardegna ha emesso il provvedimento di revoca della Determinazione n. 205 del 17.06.2020, ovvero dell’iscrizione n. 10 rilasciata alla società Mar Servizi S.r.l. in quanto ha ritenuto non rispettate le prescrizioni dettate nel provvedimento di sospensione emesso con Determinazione n. 243 del 10.10.2022.

Con Deliberazione G.R. n. 14/61 del 22.05.2024 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato la revoca, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del vigente D.Lgs. n. 152/2006, della Delib. G.R. n. 45/24 del 14.11.2019.

Pertanto, una volta acquisito il parere favorevole di compatibilità ambientale con la presente procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, la società presenterà istanza alla Provincia al fine di acquisire l’autorizzazione alle operazioni di recupero R13-R5 di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso, secondo le disposizioni del D.M. 28.06.2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” e del D.M. 28.03.2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, con rivisitazione delle aree interne dell’area di messa in riserva R13 dei rifiuti, senza ampliamenti, effettuando le operazioni preliminari per la produzione di aggregato recuperato con frantumazione e vagliatura per un massimo di 180 t/h (da libretto la potenzialità del frantoio è pari 50-180 t/h e del vaglio è pari a 400 t/h), 1.000 t/giorno (massima potenzialità in 8 ore con perdite di tempo per le ordinarie attività di caricamento dei rifiuti ed allontanamento dell’aggregato), ed un quantitativo annuale (ton/anno), *in precedenza già autorizzato*, pari a 52.200 t/anno (Classe n. 3 al DM 350/98).

In considerazione di quanto normato dal D.M. 28.06.2024, n. 127 per potenzialità giornaliera pari a 750 t/giorno si deve intendere il quantitativo massimo di “aggregato riciclato” ottenuto tramite le operazioni di frantumazione o vagliatura o dal semplice controllo visivo e non il quantitativo di “aggregato recuperato” ottenuto una volta ricevute le analisi imposte dal DM stesso che di fatto ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto; solo con l’emissione delle analisi conformi al DM 127/2024 si può ritenere di aver svolto l’operazione di recupero R5 di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È importante pertanto vedere le definizioni di cui all’art. 2 Definizioni del DM 127/24:

d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;

g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;

e pertanto ne consegue che mentre prima dell’adeguamento al DM 127/2024 la “quantità giornaliera di rifiuti da trattare” coincideva con l’operazione di recupero R5 di cui all’Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, dalla quale né scaturiva la produzione materiale di Materia Prima Secondaria (MPS), ora tale “quantità giornaliera di rifiuti da trattare” coincide con l’operazione di produzione di “aggregato riciclato o artificiale”, classificato ancora rifiuto, che deve essere successivamente sottoposto ad analisi (tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 e tab. 5 dell’Allegato 2 al DM 127/2024) per la produzione del lotto di “aggregato recuperato” o “End of waste”, e pertanto non più classificato come rifiuto, che coinciderà con l’effettuazione dell’operazione di recupero R5.

2. DATI IDENTIFICATIVI

Si riportano di seguito i dati significativi della società richiedente:

Ragione sociale	Mar Servizi S.r.l.
Amministratore Unico	Sig. Stefano Errico
Responsabile Tecnico	Sig. Stefano Errico
Attività da svolgere	Recupero rifiuti non pericolosi R5-R13
Sede legale	Via Roma n. 25, Comune di Iglesias (SU) – CAP 09016
Sede impianto	Località San Giorgio in Comune di Iglesias (SU), Foglio 215 Mapp. 550 (parte) e 64 (parte)
Codice fiscale e Partita IVA	03160360925
Numero REA	CA - 250747
Indirizzo pec / e-mail	marservizisrl@pec.it / marservizi@virgilio.it

3. NORMATIVA

- Deliberazione G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 “Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR).”;
- D.P.R. 13.03.2013, n. 59 “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”;
- Deliberazione G.R. n. 49/19 del 5.12.2019 “Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)”, ed in particolare l’art. 19 dell’Allegato A;
- Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare gli articoli 214-216 in materia di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata e l’articolo 272 in materia di emissioni in atmosfera di carattere generale;
- Decreto Ministero Ambiente 5.02.1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- Decreto 21.07.1998, n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- D.M. 28.03.2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.;

- Nota prot. n. 16293 del 05.10.2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento “Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- Nota prot. n. 19305 del 21.11.2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento “Nota di chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Prot. 16293 del 5 ottobre 2018 - Errata corrige.”;
- Determinazione n. 5 del 10.06.2025 della Provincia Sud Sardegna “D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152, articolo 272, commi 2 e 3: autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'esercizio di impianti e attività in deroga”;
- Deliberazione n. 69/25 del 10.12.2008 “Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”.”;
- Deliberazione n. 75/15 del 30.12.2008 “Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate”.

4. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto in cui sorge la messa in riserva R13, comprensiva di area di conferimento e di lavorazione, della superficie di 958 mq, e di area di stoccaggio aggregati in attesa di analisi e recuperati (End of waste), della superficie di 1.033 mq, sita in Località San Giorgio e San Marco in Comune di Iglesias (SU), di disponibilità della medesima società Mar Servizi S.r.l., è individuata catastalmente nel Comune di Iglesias, Catasto Terreni Foglio 215, particelle 550 (parte) e 64 (parte), di superficie catastale pari a circa 110.000 mq e ricade in parte in zona D1 “Zona mineraria” ed in parte in zona E “Zona agricola” rispetto al P.U.C. del Comune di Iglesias.


Tutta l'area risulta recintata e dotata cancello di ingresso/uscita, di pesa ponte e del box prefabbricato per la registrazione delle pesate.

La zona in esame è ben collegata alla S.S. 126 e S.S. 130, che in prossimità dello svincolo per Monteponi, si dirama in una strada secondaria conducente all'area in esame.

Stralcio Planimetria Catastale

Catasto Terreni
Comune di Iglesias
Foglio 215
particella 550 parte, G4 parte


Scala 1:4000




Stralcio IGM - Foglio n.555 - Sez. II Villamassargia

Scala 1:25.000

Ubicazione area




Stralcio CTR - Foglio n.555 I 10




Stralcio Carta Tecnica - Foglio n.555 110

Scala 1:10.000




Stralcio PRG - Tavola 7





Inquadramento territoriale ed indicazione dello stabilimento (area nel riquadro rosso) (ortofoto, fonte googlemaps)



Indicazione dello stabilimento (fonte urbismap)

Coordinate Gauss Boaga: Est 1487041.334 / Nord 4371356.018
WGS84: Lon 8.50937 / Lat 39.29496

5. VINCOLISTICA TERRITORIALE

DESCRIZIONE VINCOLO	SI	NO
a) Aree naturali protette, di cui alla L. 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.		X
b) Parchi, riserve, monumenti naturali, aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale di cui alla L.R. 06.07.1989, n.31		X
c) Aree di cui alle Direttive 92/43/CEE (SIC) e 147/2009/CE (ZPS)		X
d) Aree di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n.23 (Oasi)		X
e) Aree IBA (Important Bird Areas) L. 157/1992		X
f) Fasce di rispetto dai corsi d'acqua, dai laghi e dalla costa marina, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali)		X
g) Boschi tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42		X
h) Altri vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (es. usi civici)		X
i) Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13.03.1976, n. 448		X
l) Zone di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23		X
m) Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.		X
n) Zone vincolate agli usi militari		X
o) Zone di rispetto di infrastrutture (strade, oleodotti, cimiteri, etc.)		X
p) Zone classificate "H" (di rispetto paesaggistico, ambientale, morfologico, etc.) dagli strumenti urbanistici comunali		X
q) Altri vincoli ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)		X
r) Vincolistica ai sensi del Piano regionale delle attività estrattive	X	
s) Area ricadente all'interno di un sito contaminato o potenzialmente contaminato, ai termini del Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.		X
t) Inserimento dell'intervento in: - aree a pericolo/rischio idrogeologico come perimetrate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - aree individuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; - aree individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;	X	

u) Vincolistica ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 10 (aree percorse da fuoco)		X
v) Altri vincoli		
Hg3 / Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)		
DM2016 / Parco Geominerario Ambientale e Storico DM 673 del 2016		
DM 265/01 / Parco Geominerario Ambientale e Storico DM 265/01	X	
Aree Organizzazione Mineraria		
Min Dis / Aree Minerarie Dismesse		
Miniere / AREE ESTRATTIVE DI PRIMA CATEGORIA (MINIERE)		

La Convenzione di Ramsar

Così come tratto dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.

L'atto viene siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation). L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella cooperazione internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il valore delle zone denominate "umide", ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat vitale per gli uccelli acquatici.

La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale, delle zone definite "umide" mediante l'individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare l'avifauna e di mettere in atto programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.

Ad oggi 50 siti del nostro Paese sono stati riconosciuti e inseriti nell'elenco d'importanza internazionale stilato ai sensi della Convenzione di Ramsar. Si tratta di aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri.

Viene così garantita la conservazione dei più importanti ecosistemi "umidi" nazionali, le cui funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come regolatori del regime delle acque, sia come habitat di una particolare flora e fauna.

Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute ed inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar per l'Italia sono ad oggi 57, distribuite in 15 Regioni, per un totale di 73.982 ettari.

Elaborato cartografico di sintesi delle zone umide:



L'area oggetto di studio non rientra tra quelle previste dalla Convenzione.

Rete Natura 2000

Così come tratto dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'area oggetto di studio non rientra nelle aree ZPS di cui alla Direttiva 147/2009/CE e nelle aree SIC/ZSC di cui alla Direttiva 92/43/CEE.

Aree protette

Così come tratto dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

L'area oggetto di studio non rientra tra quelle previste dalla legge 394/91.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Con Deliberazione G.R. n. 36/7 del 5.9.2006 è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 della L.R. n. 45/1989 come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 8/2004, il Piano Paesaggistico Regionale, principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Ai sensi del PPR l'area ricade in "Aree antropizzate", normate ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del PPR, "Ambito di Paesaggio - 07 Bacino metallifero", normate ai sensi degli artt. 6, 12, 13, 14, 15, 107 e 112 del PPR, "Parco Geominerario Ambientale e Storico DM 673 del 2016", normato ai sensi degli artt. 9, 57 e 58 del PPR, "Parco Geominerario Ambientale e Storico DM 265/01", normato ai sensi degli artt. 9, 57 e 58 del PPR, "Aree Organizzazione Mineraria", normato ai sensi degli artt. 9, 57 e 58 del PPR, "Aree Minerarie Dismesse", normato ai sensi degli artt. 41, 42 e 43 del PPR, "REE ESTRATTIVE DI PRIMA CATEGORIA (MINIERE)", normato ai sensi degli artt. 91, 95, 96, 97 e 98 del PPR.

"Aree antropizzate"

28 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Definizione

1. Sono aree con utilizzazioni agro-silvo pastorali intensive, con apporto di fertilizzanti, pesticidi, acqua e comuni pratiche agrarie che le rendono dipendenti da energia suppletiva per il loro mantenimento e per ottenere le produzioni quantitative desiderate.
2. In particolare tali aree comprendono rimboschimenti artificiali a scopi produttivi, oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti e frutteti in genere, coltivazioni miste in aree periurbane, coltivazioni orticole, colture erbacee incluse le risaie, prati sfalciabili irrigui, aree per l'acquicoltura intensiva e semi-intensiva ed altre aree i cui caratteri produttivi dipendono da apporti significativi di energia esterna.
3. Rientrano tra le aree ad utilizzazione agro-forestale le seguenti categorie:
 - a. colture arboree specializzate;
 - b. impianti boschivi artificiali;

- c. colture erbacee specializzate;

29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:
 - a. vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;
 - b. promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;
 - c. preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.

30 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Indirizzi

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: armonizzazione e recupero, volti a:
 - migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola;
 - riqualificare i paesaggi agrari;
 - ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica;
 - mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado.
2. Il rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 va verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate.

"Ambito di Paesaggio - 07 Bacino metallifero"

Art. 6 - Ambiti di paesaggio, beni e componenti

1. Per ambiti di paesaggio s'intendono le aree definite in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, identificate nelle tav. 1.1 e 1.2 attraverso un processo di rilevazione e conoscenza, ai sensi della Parte II del P.P.R., in cui convergono fattori strutturali, naturali e antropici, e nei quali sono identificati i beni paesaggistici individui o d'insieme.
2. Per beni paesaggistici individui s'intendono quelle categorie di beni immobili i cui caratteri di individualità ne permettono una identificazione puntuale.

3. Per beni paesaggistici d'insieme s'intendono quelle categorie di beni immobili con caratteri di diffusività spaziale, composti da una pluralità di elementi identitari coordinati in un sistema territoriale relazionale.
4. Per componenti di paesaggio s'intendono quelle tipologie di paesaggio, aree o immobili articolati sul territorio, che costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio.
5. Per beni identitari si intendono quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda.
6. Il P.P.R. detta per ciascun ambito di paesaggio la disciplina di tutela tramite il complesso degli atti e degli strumenti di governo territoriale di cui agli articoli 10 e 11.

"Parco Geominerario Ambientale e Storico DM 673 del 2016"

"Parco Geominerario Ambientale e Storico DM 265/01"

"Aree Organizzazione Mineraria"

Art. 9 - Disciplina dei beni identitari

1. I beni identitari come definiti dall'art. 6, comma 5, sono disciplinati dalla Parte II del P.P.R. e costituiscono categorie di beni individuati direttamente dal P.P.R. o dai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alle sue previsioni.
2. Tali beni sono oggetto di conservazione e tutela da parte della Regione, dei Comuni o da parte delle Province in base alla rilevanza dei beni stessi.
3. Qualunque intervento che ecceda la manutenzione ordinaria è soggetto ad autorizzazione preventiva del Comune interessato, in sede di rilascio di provvedimento abilitativo.
4. Nel caso in cui la funzione di tutela sia attribuita alla Province, l'autorizzazione preventiva è rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
5. In caso di realizzazione di opere che eccedano il contenuto del provvedimento autorizzatorio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si applica la disciplina sanzionatoria vigente relativa alle opere abusive.
6. Nella localizzazione dei beni identitari la Regione o i Comuni provvedono a delimitare l'area finalizzata alla salvaguardia per la migliore riconoscibilità delle specificità storiche e culturali dei beni stessi, in base alle loro caratteristiche. In tal caso la delimitazione dell'area costituisce limite alle trasformazioni di qualunque natura, soggetta all'autorizzazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo.
7. Dal momento dell'adozione del P.P.R. e fino alla sua approvazione, si applica l'articolo unico della Legge 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni, in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con le disposizioni degli articoli 47, 48, 49 e 52.

Art. 57 - Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale. Definizione

1. Costituiscono aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale i luoghi caratterizzati da forte identità, in relazione a fondamentali processi produttivi di rilevanza storica.

2. Tali aree costituiscono elementi distintivi dell'organizzazione territoriale. Esse rappresentano permanenze significative riconoscibili come elementi dell'assetto territoriale storico consolidato, e comprendono aree di bonifica, aree delle saline e terrazzamenti storici, aree dell'organizzazione mineraria, Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna.

Art. 58 - Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale. Prescrizioni

1. E' fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali dei beni identitari di cui all'articolo precedente.
2. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie deve essere coerente con l'organizzazione territoriale.
3. Per gli interventi edilizi riguardanti le architetture storiche è consentito effettuare soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la riqualificazione.
4. La demolizione è prevista solo per le parti incongrue.
5. La nuova edificazione è consentita solo se prevista nei piani urbanistici comunali adeguati al P.P.R. e nei programmi di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici.

"Aree Minerarie Dismesse"

Art. 41 - Aree di recupero ambientale. Definizione

1. Le aree di recupero ambientale comprendono aree degradate o radicalmente compromesse dalle attività antropiche pregresse, quali quelle interessate dalle attività minerarie dismesse e relative aree di pertinenza, quelle dei sedimi e degli impianti tecnologici industriali dismessi, le discariche dismesse e quelle abusive, i siti inquinati e i siti derivanti da servitù militari dismesse.
2. Sono da comprendere tra le aree soggette a recupero ambientale anche le aree a eccessivo sfruttamento a causa del pascolo brado o a processi d'abbandono, aree desertificate anche da processi di salinizzazione delle falde acquifere.

Art. 42 - Aree di recupero ambientale. Prescrizioni

1. Non sono consentiti interventi, usi o attività che possano pregiudicare i processi di bonifica e recupero o comunque aggravare le condizioni di degrado.
2. Per i siti inquinati di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e al D.M 25 ottobre 1999, n° 471, valgono le disposizioni ivi riportate

Art. 43 - Aree di recupero ambientale. Indirizzi

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove azioni di riqualificazione o rinaturalizzazione che prevedano gli interventi e le ridefinizione delle destinazioni d'uso più opportune per rimuovere le cause del degrado, tenuto conto delle potenzialità di sviluppo economico e delle risorse presenti in tali aree e nel loro contesto ambientale.

2. Nelle aree di degrado della vegetazione, dovuto a interventi di varia natura (eccessivo sfruttamento, specie invasive, attività di cava e minerarie), che necessitano di interventi di ripristino a fini di sistemazione idrogeologica, produttiva e ambientale, deve essere data preminenza ad interventi silvo-colturali, al recupero, restauro e rinaturalizzazione che consentano il ripristino a fine periodo della copertura vegetale autoctona.

3. Per le aree di degrado paesaggistico (elettrodotti aerei, scarpate nude della viabilità, specialmente di penetrazione agraria in collina e montagna) gli interventi devono promuovere il ripristino dello stato originario dei luoghi, ovvero la creazione di nuovi paesaggi compatibili con il contesto ambientale.

4. Nelle aree di compromissione ambientale dovuta alle attività minerarie dismesse, ai sedimenti ad agli impianti industriali dismessi, alle discariche dismesse o abusive, oltre alle operazioni di bonifica, di messa in sicurezza e recupero, gli interventi devono promuovere, ove possibile, il ripristino dei luoghi, anche al fine della valorizzazione turistico ambientale, tenendo conto della conservazione dell'identità storica e culturale del paesaggio. I piani di valorizzazione turistico ambientale sono ammessi solo se compatibili con i caratteri specifici del territorio.

“REE ESTRATTIVE DI PRIMA CATEGORIA (MINIERE)”

Art. 91 - Insediamenti produttivi. Definizione

1. Il P.P.R. riconosce le seguenti categorie, come dettagliatamente descritte nella relazione e perimetrate nelle carte di cui all'art. 4:

- a. Insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale;
- b. Grande distribuzione commerciale;
- c. Aree estrattive: cave e miniere.

Art. 96 - Aree estrattive (cave e miniere). Definizione

1. Le aree estrattive sono quelle interessate da miniere in attività per la coltivazione e lavorazione di minerali di 1° categoria (minerali di interesse nazionale) e da cave per la coltivazione di materiali di 2° categoria (inerti per il settore delle costruzioni, per uso industriale locale e rocce ornamentali quali marmi e graniti).

Art. 97 - Aree estrattive (cave e miniere). Prescrizioni

1. Nelle aree estrattive di cui all'art. 96 è fatto obbligo di presentare progetti corredati da piani di sostenibilità delle attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazione degli impatti durante l'esercizio e contenenti i piani di riqualificazione d'uso delle aree estrattive correlati al programma di durata dell'attività di estrazione, accompagnati da idonea garanzia fidejussoria commisurata al costo del programma di recupero ambientale.

Art. 98 - Aree estrattive (cave e miniere). Indirizzi

1. Nelle aree estrattive di cui all'art. 96 le Autorità competenti si conformano ai seguenti indirizzi:

- a) predisposizione di piani per lo sviluppo sostenibile del settore e per la riqualificazione e il recupero delle aree già degradate da pregresse attività di cava e miniera, anche attraverso pratiche quali audit e certificazione ambientale;
- b) predisposizione di linee guida per l'impiego di buone pratiche di coltivazione finalizzate a contenere gli impatti ambientali.

Piano Urbanistico Comunale

L'area ricade in parte in "D1. Zona mineraria.", normata all'art. 20 del PUC, Ed in parte in "E Zona agricola" normata agli artt. 23, 24 e 25 del PUC,.

Di seguito lo stralcio della Relazione generale del Piano Urbanistico Comunale

Art. 20 - Sottozona D1: mineraria

Nella sottozona è consentita l'edificazione per uso residenziale solo per gli alloggi di addetti e dirigenti compatibilmente con le esigenze lavorative della miniera e a esclusiva condizione che siano rispettati i distacchi minimi di metri 30 dal filo delle strade pubbliche del territorio, i minimi standard urbanistici previsti per le zone omogenee del tipo 'D' ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765, e i distacchi minimi tra gli edifici di metri 10.

La tipologia edilizia è libera ma le singole unità edilizie non possono superare i mq 300 di superficie coperta e l'altezza massima di metri 7.

L'edificazione per impianti speciali minerari è consentita nei limiti necessari alla produzione della miniera, e a condizione che siano rispettati i distacchi minimi di metri 30 dal filo delle strade del territorio.

In ogni caso gli interventi devono far parte di un piano approvato dagli Organi competenti in materia anche al fine di verificare il rispetto delle norme igienico - sanitarie e antinquinamento vigenti.

Per le aree espressamente indicate in cartografia come zona D1 è consentita la realizzazione di impianti strettamente connessi con la ricerca mineraria. In tali zone prevale la destinazione di P.R.G. con la possibilità del ricorso alla deroga di cui all'articolo 23 delle presenti norme.

Sono fatte salve le disposizioni della vigente legislazione mineraria.

Art. 23 - Zona E

La zona interessa le parti del territorio morfologicamente più mosse nelle quali non si ritiene, per il tipo di colture, necessaria un'edificazione del fondo.

è previsto il mantenimento della vegetazione d'alto fusto esistente.

In essa sono perciò consentite soltanto piccole costruzioni per abitazione o di interesse agricolo per depositi, ricoveri e simili.

L'indice fondiario massimo stabilito rispettivamente in:

0,03 mc/mq per le residenze;

0,10 mc/mq per punti di ristoro, insediamenti, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;

1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti - radio ripetitori e simili, impianti strettamente connessi con la ricerca mineraria.

Le opere di cui ai punti b) e c) saranno di volta in volta autorizzate previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto b) non potranno essere ubicate ad una distanza inferiore ai 1.000 metri dal perimetro del centro urbano.

Per le opere di cui al punto b) l'indice può essere incrementato fino al limite massimo di 0,50 mc/mq con deliberazione del Consiglio Comunale, previo nullaosta dell'Assessore Regionale competente in materia urbanistica.

Per la determinazione della densità edilizia non vanno computati i volumi tecnici necessari per le opere connesse alla conduzione agricola e zootecnica del fondo o alla valorizzazione dei prodotti, quali stalle, magazzini, silos, rimesse, serre, capannoni per prima lavorazione o imballaggio e simili.

Quando per tali opere si supera l'indice di 0,10 mc/mq, necessario il conforme parere oltre che dell'organo urbanistico regionale anche dell'organo tecnico regionale competente in materia di agricoltura nell'ambito del territorio interessato, che devono verificare l'effettiva destinazione d'uso agricolo dell'opera entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per gli insediamenti od impianti con volumi superiori ai 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capo di altra specie di capi di altra specie), la realizzazione dell'insediamento subordinata al parere favorevole degli Assessorati regionali competenti in materia di agricoltura, programmazione urbanistica ed ecologia, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

I distacchi delle costruzioni da filo delle strade pubbliche del territorio devono essere non inferiori a metri 15, mentre i distacchi dai confini di lotto devono essere non inferiori a metri 10. Si devono comunque rispettare i distacchi minimi previsti dal D.M. 1 aprile 1968.

Nell'ambito della sottozona, ove esistano preesistenze minerarie (residenze e impianti), è consentita opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto della volumetria globale esistente, al fine di rivitalizzare il territorio che attraverso la riconversione e il riuso di un patrimonio edilizio obsoleto.

24 - Piani di bonifica, di rimboschimento e di ristrutturazione agraria e zootecnica

I Piani di cui al titolo, approvati dagli organi Regionali competenti in materia, possono adottare soluzioni particolari nel dimensionamento e nelle norme di attuazione in tutte le zone dell'Agro (zone E - I) purché regolamentate per la destinazione d'uso da apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

25 - Articolo 25

Nell'ambito individuato col D.P.G.R. n.533 del 27 novembre 1965, per la parte non interessata dalla D2, si applica la normativa del precedente articolo 23, al fine di non disincentivare le attività agricole.

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna (PRGRS)

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/145 del 15.02.2024 è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna” (PRGRS) normato ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il PRGRS ha subito aggiornamenti nel corso degli anni:


- Deliberazione G.R. n. 13/34 del 30.4.2002, è stata approvata la sezione “Rifiuti speciali”;
- Deliberazione G.R. n. 16/22 del 18.4.2012 “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Sardegna (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006) e degli elaborati connessi alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di incidenza ambientale (art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 del D.P.R. 357/1997)”;
- Deliberazione G.R. n. 50 del 21.12.2012 “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006) e elaborati connessi alla Valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza ambientale (art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 del D.P.R. n. 357/1997).”;
- Deliberazione G.R. n. 58/39 del 27.11.2018 “Indirizzi per l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e per garantire l’autosufficienza del sistema impiantistico sardo”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/21 del 8.01.2021 “Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/145 del 15.02.2024 “Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani”.

Il Piano vigente, ed in particolare il Capitolo 14 dell'Allegato 1, che ne identifica i criteri di idoneità localizzativa, non è oggi applicabile in quanto l'impianto è autorizzato a partire dal rilascio dell'iscrizione al "Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata" ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Dato atto che è di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione, si suppone che tale idoneità sia stata implicitamente rilasciata dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias e successivamente dalla ex Provincia del Sud Sardegna in fase autorizzativa e che pertanto il progetto sia stato coerente con il quadro vincolistico dell'area.

Il proponente vuole **riattivare il proprio impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente**, privo attualmente di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti; pertanto l'impianto di gestione rifiuti consistente in piattaforma cementizia di messa in riserva dei rifiuti e piattaforma cementizia di stoccaggio degli aggregati riciclati e recuperati (End of waste) sono presenti in sito in quanto in precedenza già autorizzati.

Dal sito regionale di sardegnageoportale.it si evince che l'area di cui sopra rientra interamente in un'area di pericolosità Hg3 delle N.T.A. P.A.I. – artt. 31, 32, 33:



☒ PAI-PGRA-PSFF (2022)

☐ Pericolo Idraulico Rev. Dic_22

☐ Pericolo Geomorfologico Rev. Dic_22

☐ Danno Potenziale Rev. Dic_22

☐ Rischio Idraulico Rev. Dic_22

☒ Rischio Geomorfologico Rev. Dic_22


☐ Rg0 - {Aree a rischio Nullo}

☐ Rg1 - {Aree a rischio Moderato}

☐ Rg2 - {Aree a rischio Medio}

☐ Rg3 - {Aree a rischio Elevato}

☐ Rg4 - {Aree a rischio Molto elevato}



☒ PAI-PGRA-PSFF (2022)

☐ Pericolo Idraulico Rev. Dic_22

☒ Pericolo Geomorfologico Rev. Dic_22

☐ Hg0 - {Aree studiate non soggette a potenziali fenomeni franosi}

☐ Hg1 - {Aree a pericolosità da frana Moderata}

☐ Hg2 - {Aree a pericolosità da frana Media}

☐ Hg3 - {Aree a pericolosità da frana Elevata}

☐ Hg4 - {Aree a pericolosità da frana Molto elevata}

Ai sensi del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione G.R. n. 4/145 del 15.2.2024, ed in particolare alla Tab. 13.1 dell'Allegato al Piano, il vincolo "Aree di pericolosità da frana ai sensi delle N.T.A. P.A.I. – artt. 31, 32, 33" per le aree di pericolosità Hg4, Hg3 e Hg2 risulta "fattore escludente" al fine della idoneità alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,

ovvero condizione di totale non idoneità, non soggetta ad alcun tipo di valutazione successiva, applicabile quale “divieto di realizzazione di **nuovi** impianti di gestione rifiuti o **ampliamenti di impianti esistenti**”.

Tabella 13.1 - Lettura e interpretazione delle normative tecniche e urbanistiche nazionali e regionali per l'elaborazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Fattori escludenti

CAMPO DI APPLICAZIONE NEL SISTEMA VINCOLISTICO	CATEGORIE	GRADO DI VINCOLO	TIPO DI VINCOLO	ENTI DI RIFERIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Aree incendiate	Tutela integrale per 10 anni dalla data dell'incendio	Si applica su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. Per un periodo di 15 anni dalla data dell'incendio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio; per 10 anni dalla data dell'incendio è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.	Presidenza della Giunta regionale – CFVA	L. n. 353/2000, art. 10
	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	Tutela integrale	Si applica su una fascia di almeno 10 m dai punti di captazione o derivazione; attorno ad essa è disposta una ulteriore fascia di rispetto pari a 200 m, salvo diversa determinazione delle Regioni.	Presidenza della Giunta – Agenzia del distretto idrografico	D.Lgs. n. 152/2006, art. 94
	Fiumi, laghi, stagni e lagune	Tutela integrale	Si applica ad una fascia di 10 m dalla sponda.	Presidenza della Giunta – Agenzia del distretto idrografico	D.Lgs. n. 152/2006, art. 115
	Acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese	Divieto di edificazione	Si applica alla piantumazione di alberi e siepi oppure alla realizzazione di recinzioni, a opere, scavi o movimenti terra a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, e in mancanza di tali discipline a distanza minore di 4 m per piantumazioni e movimenti terra e di 10 m per opere e scavi.	Assessorato regionale dei lavori pubblici	R.D. 523/1904, art. 96
	Aree di pericolosità idraulica (*)	Divieto di realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti o ampliamenti di impianti esistenti	Si applica alle aree di pericolosità HI4, HI3 e HI2 (quest'ultimo solo per le discariche nuove o i depositi sotterranei).	Presidenza della Giunta – Agenzia del distretto idrografico; Assessorato regionale ai Lavori Pubblici	N.T.A. P.A.I., artt. 20, 27, 28, 29
	Aree di pericolosità da frana (*)	Divieto di realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti o ampliamenti di impianti esistenti	Si applica alle aree di pericolosità Hg4, Hg3 e Hg2 (quest'ultimo solo per i nuovi impianti di gestione dei rifiuti). Il vincolo non si applica alle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava nonché del trattamento fisico o chimico di minerali (CER 01) e dei rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17), svolte negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di impianti di lavorazione degli sfridi delle attività estrattive, in aree Hg2.	Presidenza della Giunta – Agenzia del distretto idrografico; Assessorato regionale ai Lavori Pubblici	N.T.A. P.A.I., artt. 31, 32, 33

(*) ad esclusione degli ecocentri comunali funzionali ai sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.

Per tale vincolo “Hg3 - Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana”, dettato dalle NTA PAI, il Comune di Iglesias si era espresso, così come riportato nella premessa della Deliberazione G.R. n. 45/24 del 14.11.2019 (successivamente revocata con Deliberazione G.R. n. 14/61 del 22.05.2024), “Il Comune di Iglesias con nota prot. n. 21001 del 24.4.2019, nel riscontrare le note del Servizio Valutazioni ambientali (SVA) (prot. n. 7973 del 10.4.2018, n. 17518 dell'8.8.2018, n. 8097 del 10.4.2019), ha comunicato che: “l’area oggetto di intervento ricade (...) in area PAI classificata come Hg3 (pericolosità elevata da frana), disciplinate dall’articolo 32 delle norme di attuazione del PAI approvate con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 27 aprile 2018. In base al comma 2 dell’art. 32, nelle aree ad elevata pericolosità valgono i divieti generali prescritti dall’art. 31, comma 4 per le aree a pericolosità molto elevata (Hg4), tra cui il divieto di realizzare nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero di rifiuti....Ove le modifiche configurino la realizzazione di un ampliamento dell’impianto di recupero di rifiuti esistente, sia per l’aumento della superficie impegnata e dei materiali abbancati, sia per l’inserimento di nuove attività (...) la richiesta risulterebbe in contrasto con le previsioni del PAI”.

Considerato quanto comunicato dal Comune di Iglesias con la succitata nota, la Società, in data 1.7.2019, ha modificato il layout impiantistico, prevedendo la realizzazione della nuova area di stoccaggio delle MPS, inizialmente prevista in adiacenza all'impianto nella configurazione attuale, in un'area, di proprietà della medesima proponente, esterna alla zona classificata nel PAI a pericolosità Hg3.

Riferisce l'Assessore che a seguito della suddetta modifica, il Comune di Iglesias, con nota prot. n. 42748 del 13.9.2019, ha comunicato che "l'area in cui è ubicato l'attuale impianto ricade, come indicato nella stessa pratica e nella nota della RAS prot. 6336 del 13.7.2018, in area PAI classificata come Hg3 (pericolosità elevata da frana), disciplinate dall'articolo 32 delle norme di attuazione del PAI approvate con decreto del Presidente della Regione n. 35 del 27 aprile 2018. In base al comma 2 dell'art. 32, nelle aree ad elevata pericolosità valgono i divieti generali prescritti dall'art. 31, comma 4, per le aree a pericolosità molto elevata (Hg4), tra cui il divieto di realizzare nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero di rifiuti. Rispetto alla documentazione trasmessa con nota prot. 6336 del 13 luglio 2018, MAR Servizi S.r.l. ha modificato il layout di progetto prevedendo la realizzazione della nuova area di stoccaggio delle MPS posta al di fuori della zona classificata nei PAI, per cui non è soggetta prescrizioni di cui all'art. 31 delle NTA.

L'intervento è, inoltre, compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, che risulta E: aree agricole e silvo pastorali con riferimento all'articolo 23 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con decreto dell'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 14 aprile 1980, n. 490/U. Pertanto, per quanto di competenza di questo Ente, nulla osta al rilascio della "modifica sostanziale dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Attività di messa in riserva R13 e recupero R15", richiesta da MAR Servizi Srl Reg. n. 35/17".

Si precisa che il layout impiantistico è invariato: non si tratta di ampliamento di impianto ma di **riattivazione delle attività presso il proprio impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente ed ad oggi privo di autorizzazioni all'esercizio.**

Infatti ad oggi insistono le piattaforme di calcestruzzo realizzate a tale scopo.

Il proponente, dopo il rilascio della Deliberazione G.R. n. 14/61 del 22.05.2024 di revoca della Deliberazione G.R. n. 45/24 del 14.11.2019, ha proposto un quesito – nota agli atti degli uffici – agli Enti al fine di conoscere la procedura di riattivazione dell'impianto.


In virtù delle operazioni di recupero di messa in riserva R13 ed R5 da autorizzare – in precedenza già autorizzate su impianto già realizzato – presso lo stabilimento si considerano rispettati i limiti delle categorie "Centri abitati" e "Funzioni sensibili", dettate nella tabella 14.3 del PRGRS, ovvero "Si escludono all'interno degli Strumenti Urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di 300 m dall'intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada" e "Si escludono

all'interno degli strumenti urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di 1.000 m da strutture scolastiche, asili, carceri, ospedali, case di riposo”.

Ai sensi del paragrafo 14.5.5 “Impianti di trattamento di inerti” del PRGRS costituisce fattore preferenziale la localizzazione:

- all'interno di cave attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse;
- ad un'adeguata distanza dai centri abitati: le soluzioni progettuali adottate (es. collocazione dell'impianto a quota depressa rispetto al piano campagna, misure mitigative adottate quali piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e rumori) consentiranno di definire la compatibilità con centri abitati eventualmente collocati nelle adiacenze.


Dal portale sardegnamappe della Regione Sardegna si possono evincere i vincoli presenti nell'area oggetto di studio:



☒ PAI-PGRA-PSFF (2023)

☒ Pericolo Idraulico Rev. Dic_23

- ☒ Hi* - (Aree da modellazione 2D con $V_p \leq 0,75$)
- ☐ Hi0 - P0 (Tratto studiato nel quale la piena risulta contenuta all'interno delle sponde per tutti i Tr)
- ☐ Hi1 - P1 (Aree a pericolosità idraulica Moderata o Fascia geomorfologica)
- ☐ Hi2 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Media)
- ☐ Hi3 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Elevata)
- ☐ Hi4 - P3 (Aree a pericolosità idraulica Molto elevata)




☒ Pericolo Geomorfologico Rev. Dic_23


- ☐ Hg0 - (Aree studiate non soggette a potenziali fenomeni franosi)
- ☐ Hg1 - (Aree a pericolosità da frana Moderata)
- ☐ Hg2 - (Aree a pericolosità da frana Media)
- ☐ Hg3 - (Aree a pericolosità da frana Elevata)
- ☐ Hg4 - (Aree a pericolosità da frana Molto elevata)

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 2023



- ✓  Aree incendiate
- ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2025
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2024
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2023
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2022
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2021
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2020
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2019
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2018
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2017
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2016
 - ✓ ☐ CFVA - Perimetri soprassuoli percorsi dal fuoco - 2015

Aree incendiate - Vincolistica ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 10 (aree percorse da fuoco)
dal 2015 al 2025



- ✓ D.lgs. n. 42/2004 - art. 142 (dati indicativi)
 - ✓ Art. 142 - Territori costieri fascia 300 metri (dati indicativi)
 - ✓ Art. 142 - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua (dati indicativi)
 - ✓ Art. 142 - Territori contermini ai laghi (dati indicativi)
 - ✓ Art. 142 - Fascia di 150 m dai fiumi (dati indicativi)
 - ✓ Art. 142 - Montagne oltre 1200 metri (dati indicativi)
 - ✓ Art. 142 - Parchi e riserve nazionali o regionali (dati indicativi)
 - ✓ Parchi e aree protette nazionali l.q.n. 394/91 (PPR)
 - ✓ Art. 142 - Zone umide D.P.R. 448/76 (dati indicativi)
 - ✓ Art. 142 - Vulcani (dati indicativi)
 - ✓ Vulcani (PPR)
 - ✓ Art. 142 - Zone di interesse archeologico individuate (dati indicativi)
 - ✓ Zone gravate da usi civici (Dati indicativi)
 - ✓ CFVA - Unita' di ammissione (boschi) D. Lgs. 386/2003





art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali)



- ✓ D.lgs. n. 42/2004 - art. 143
- ✓ Beni paesaggistici storico culturali
- ✓ Fascia costiera
- ✓ Fascia costiera poligonale su DBG_T_10K_22_V02
- ✓ Alberi monumentali
- ✓ Grotte e caverne
- ✓ Monumenti naturali istituiti dalla L.R. 31/89
- ✓ Aree di notevole interesse botanico-fitogeografico
- ✓ Aree di notevole interesse faunistico
- ✓ Aree gestione speciale ente foreste
- ✓ Aree a quota superiore ai 900 m s.l.m.
- ✓ Laghi naturali, invasi artificiali, stagni e lagune
- ✓ Fiumi torrenti e altri corsi d'acqua (Elementi lineari)
- ✓ Fiumi torrenti e altri corsi d'acqua (Elementi areali)
- ✓ Centri di antica e prima formazione (rev)
- ✓ Zone umide costiere (rev)
- ✓ Campi dunari e sistemi di spiaggia
- ✓ Sistemi a baie e promontori, scogli e piccole isole, falesie e versanti costieri






art. 143 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali)




- ✓  Aree vincolate per scopi idrogeologici
- ✓ > Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D.L. 3267/1923
 -  ART. 1 R.D.L. 3267/1923
 -  ART. 18 Legge 991/1952
 -  ART. 9 NTA PAI

Aree vincolate per scopi idrogeologici



- ✓  Beni identitari PPR
- ✓  Aree della bonifica (rev)
- ✓  Aree delle saline storiche
- ✓  Aree della organizzazione mineraria
- ✓  Parco geominerario ambientale e storico

Parco Geominerario Storico Ambientale e Aree della organizzazione mineraria



☒ D.lgs. n. 42/2004 - art. 136 e 157


☒ Aree dichiarate di notevole inter. pubbl. vincolate con provv. amm.vo

☒ Perimetri esaminati dal Comitato del PPR


☒ Perimetri non esaminati dal Comitato del PPR































☒ Decaduto-Procedura di vigenza non perfezionata al 20/06/2018

Aree dichiarate di notevole interesse pubblico vincolate con provvedimento amministrativo




✓ > SIC_ZSC_Dic_2022
SIC
ZSC



- ☒ **Vincoli ambientali**
 - ☒ **Aree marine protette (dati indicativi)**
 -  ZONA A
 -  ZONA B
 -  ZONA C
 -  ZONA D
 - ☒ **Parchi Nazionali della Sardegna (dati indicativi)**
 -  ZONA 1
 -  ZONA 2
 -  ZONA 3
 -  ZONA TA
 -  ZONA MA
 -  ZONA MB1
 -  ZONA MB
 -  ZONA TC
 -  ZONA TB
 - ☒ **Alberi monumentali d'Italia (agg. 26.07.2022)**
 - 
 - ☒ **Alberi monumentali d'Italia (agg. 05.05.2021)**
 - 
 - ☒ **Alberi monumentali d'Italia (agg. 24.07.2020)**
 - 
 - ☒ **Alberi monumentali d'Italia (agg. 19.04.2019)**
 - 
 - ☒ **SIC - Siti Interesse Comunitario Dicembre 2017**
 - 
 - ☒ **ZPS - Zone Protezione Speciale Dicembre 2017**
 - 
 - ☒ **SIC_ZSC_Agosto 2019**
 -  SIC
 -  ZSC
 - ☒ **SIC_ZSC_Aprile_2020**
 -  SIC
 -  ZSC
 - ☒ **SIC_ZSC_Dic_2020**
 -  SIC
 -  ZSC
 - ☒ **ZPS_Dic_2020**
 - 
 - ☒ **SIC_ZSC_Dic_2021**
 -  SIC
 -  ZSC
 - ☒ **ZPS_Dic_2021**
 - 
 - ☒ **Aree importanti per avifauna IBA**
 - 

Vincoli ambientali




- ☒ Repertorio beni 2017
- ☒ Repertorio beni 2017 - Beni paesaggistici
- Abbazia
 - Abitato
 - Alle'e couverte
 - Anfiteatro
 - Betilo
 - Capanna
 - Cappella
 - Castello
 - Castello fortificazioni
 - Cava
 - Chiesa
 - Cimitero
 - Circolo megalitico
 - Cisterna
 - Complesso
 - Convento
 - Cripta
 - Cumbessias
 - Dolmen
 - Domus de janas
 - Fabbricato
 - Fabbricato o villa (copianificati nel 2009)
 - Fontana
 - Fonte-pozzo
 - Grotta
 - Grotta riparo
 - Insediamento
 - Insediamento sparso
 - Menhir
 - Necropoli
 - Nuraghe
 - Palazzo
 - Ponte
 - Porto storico
 - Pozzo
 - Relitto
 - Rinvenimenti
 - Ruderi
 - Santuario
 - Seminario
 - Sepoltura
 - Strutture
 - Tempio
 - Terme
 - Tomba
 - Tomba dei giganti
 - Tophet
 - Torre
 - Villa
 - Villaggio
- ☒ Repertorio beni 2017 - Beni identitari
- Acquedotto
 - Albergo
 - Casa
 - Cava
 - Collegio
 - Dogana
 - Edificio
 - Fabbricato
 - Faro
 - Fontana
 - Fonte-pozzo
 - Forno
 - Gualchiera
 - Insediamento
 - Insediamento sparso
 - Monte granatico
 - Mulino
 - Municipio
 - Palazzo
 - Ponte
 - Portale
 - Porto storico
 - Pozzo
 - Scalinata
 - Scuola
 - Serbatoio
 - Statua
 - Stazione
 - Strada
 - Tonnara
- ☒ Repertorio beni 2017 - Beni culturali archeologici
-
- ☒ Repertorio beni 2017 - Beni culturali architettonici
-

VEGETAZIONE/FLORA E FAUNA

L'area di studio ricade nel Distretto 24 – ISOLE SULCITANE, ed. settembre 2007, quale allegato al Piano Forestale della Sardegna, redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001, approvato con Deliberazione G.R. 53/9 del 27.12.2007.

In tale distretto ricadono i comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, S.Antioco, S.Giovanni Suergiu, Tratalias, Villamassargia e Villaperuccio.



Il territorio delimitato all'interno di questo distretto presenta elementi paesaggistici originali legati primariamente alle vicende geologiche succedutesi nel Terziario. Pur inserendosi in un quadro evolutivo che vede il Sulcis come la regione con gli affioramenti, paleontologicamente datati più antichi della Sardegna, il distretto è caratterizzato piuttosto dalla diffusa presenza delle vulcaniti oligo-mioceniche che costituiscono l'arcipelago Sulcitano e dai depositi continentali relativi alla formazione lignitifera eocenica, mentre soltanto ad Est di Carbonia si ritrova il basamento paleozoico in affioramento.

Su queste ultime formazioni insiste l'ambito montano del distretto, con rilievi di modesta elevazione ed una grande variabilità petrografica dovuta al ripetersi nello spazio della successione cambrica secondo uno stile tettonico a pieghe: le facies carbonatiche del metallifero, caratterizzate dalle morfologie carsiche, formano rilievi accidentati con scarsa idrografia superficiale ed una copertura vegetale densa a macchia mediterranea, in forte contrasto con i rilievi prevalentemente scistosi delle formazioni di Nebida e di Cabitza. Nel complesso la naturalità dei luoghi è compromessa soprattutto dall'attività mineraria oggi dismessa, anche se proprio ai segni lasciati dalle sue strutture e dalle discariche si deve il particolare fascino della regione.

Il distretto si estende nella parte occidentale del sottosettore biogeografico Sulcitano (settore Sulcitano-Iglesiente), includendo le isole di S. Pietro e S. Antioco, con conseguente elevato sviluppo costiero. E' inoltre caratterizzato dall'assenza di alti rilievi con quote che solo di rado superano i 600 m.

Sulla base delle ampie corrispondenze esistenti tra i settori prossimi alla costa o distanti da essa, unitamente alle differenze tra i substrati geolitologici, alle caratteristiche floristiche e delle serie di vegetazione, è possibile delineare due sub-distretti. Il primo (24a - Sub-distretto collinare interno), è contraddistinto dalla presenza di litologie di tipo carbonatico e, secondariamente, di tipo metamorfico e vulcanico effusivo, con i relativi depositi di versante e terrazzi alluvionali. Il secondo (24b - Sub-distretto insulare e costiero) è contraddistinto dall'influenza del mare e dalla predominanza di paesaggi su rocce effusive acide e da depositi alluvio-colluviali ed eolici litoranei.

24a - Sub-distretto collinare interno

Sui substrati metamorfici e in gran parte delle conoidi alluvionali del Pleistocene si possono riscontrare formazioni a quercia da sughero, soprattutto nelle aree più marginali e non utilizzate per scopi agricoli. Le sugherete sono presenti nel sub-distretto con la serie sarda, calcifuga, termo-mesomediterranea della sughera (rif. serie n. 19: Galio scabri-Quercetum suberis), sempre in ambito bioclimatico mediterraneo pluvistagionale oceanico, con condizioni termo- ed ombrotipiche variabili dal termomediterraneo superiore subumido inferiore al mesomediterraneo inferiore subumido superiore, con esempi di notevole interesse nelle zone di Corona Maria e Santadi ad altitudini comprese tra 100 e 600 m s.l.m. Sui substrati metamorfici, ben rappresentati nell'area ed in particolare nei territori di Nuxis e Bau Pressiu è riconoscibile la subassociazione rhamnetosum alaterni. Le cenosi più stabili e meglio conservate sono

costituite da mesoboschi di *Quercus suber*, con presenza di specie arboree ed arbustive quali *Quercus ilex*, *Viburnum tinus*, *Arbutus unedo*, *Erica arborea*, *Phillyrea latifolia*, *Myrtus communis* subsp. *communis*, *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus*. Lo strato erbaceo è prevalentemente caratterizzato da *Galium scabrum*, *Cyclamen repandum* e *Ruscus aculeatus*. Le fasi di degradazione della serie sono rappresentate da formazioni arbustive riferibili all'associazione *Erico arboreae-Arbutetum unedonis* e, per il ripetuto passaggio del fuoco, da garighe a *Cistus monspeliensis* e *C. salviifolius*, a cui seguono prati stabili emicriptofitici della classe *Poetea bulbosae* e pratelli terofitici riferibili alla classe *Tuberarietea guttatae*, derivanti dall'ulteriore degradazione delle formazioni erbacee ed erosione dei substrati.

La serie sarda termomediterranea del leccio (rif. serie n. 12: *Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis*) è invece osservabile nelle aree metamorfiche e carbonatiche pedemontane centrali del sub-distretto ad est di Carbonia, in particolare nelle località di Villaperuccio, Monte Pranu e a monte di Villamassargia. Sporadicamente, la serie compare anche come edafo-mesofila in corrispondenza di piane alluvionali, anche di modesta estensione, su substrati argillosi a matrice mista calcicola-silicicola. Si riscontra sempre in condizioni di bioclima mediterraneo pluvistagionale oceanico, prevalentemente nel piano fitoclimatico termomediterraneo, con ombrotipi da secco inferiore a subumido inferiore. Si tratta di formazioni che, nel loro stadio di maturità, hanno la fisionomia di microboschi climatofili a *Quercus ilex* e *Q. suber*. Nello strato arbustivo sono presenti alcune caducifoglie come *Pyrus spinosa*, *Prunus spinosa* e *Crataegus monogyna*, oltre ad entità termofile come *Myrtus communis* subsp. *communis*, *Pistacia lentiscus* e *Rhamnus alaternus*. Lo strato lianoso è abbondante, con *Clematis cirrhosa*, *Tamus communis*, *Smilax aspera*, *Rubia peregrina*, *Lonicera implexa* e *Rosa sempervirens*. Nello strato erbaceo le specie più abbondanti sono *Arisarum vulgare*, *Arum italicum* e *Brachypodium retusum*. Le formazioni di sostituzione di questa serie sono rappresentate da arbusteti densi, di taglia elevata, dell'associazione *Crataego monogynae-Pistacietum lentisci* con *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*, *Pyrus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Myrtus communis* subsp. *communis* e da praterie emicriptofitiche e geofitiche, a fioritura autunnale, dell'associazione *Scillo obtusifoliae-Bellidetum sylvestris*.


Nel piano fitoclimatico termomediterraneo superiore, con ombrotipi variabili dal secco superiore al subumido inferiore, sui substrati metacalcarei o a cemento carbonatico, ad altitudini generalmente non superiori ai 100 m s.l.m., si riscontra la serie sarda, calcicola, termomediterranea del leccio con palma nana (rif. serie n. 14: *Prasio majoris-Quercetum ilicis chamaeropetosum humilis*). Essa è localizzata in particolare nei territori collinari ad est di Carbonia e di Masainas. E' costituita, nello stadio maturo, da microboschi termofili con strato arboreo a *Juniperus phoenicea* subsp. *turbinata* e *Quercus ilex*. Nello strato arbustivo sono presenti *Chamaerops humilis*, *Pistacia lentiscus*, *Tamus communis*, *Smilax aspera*, *Rubia peregrina*, *Asparagus acutifolius* e *Prasium majus*. Lo strato erbaceo è meno abbondante rispetto alla serie precedente e comprende *Arisarum vulgare*, *Carex distachya* e *Cyclamen repandum*. Le cenosi


di sostituzione sono rappresentate dalla macchia a *Pistacia lentiscus* e *Chamaerops humilis* (Pistacio-Chamaeropetum humilis), dalle garighe a *Cistus creticus* subsp. *eriocephalus* (*Dorycnio pentaphylli*-*Cistetum eriocephali*), dalle praterie emicriptofitiche delle associazioni *Scillo obtusifoliae*-*Bellidetum sylvestris* e *Asphodelo africanus*-*Brachypodietum retusi* e dalle comunità terofitiche della classe *Tuberarietea guttatae*.

Nel sub-distretto è poco rappresentata la serie sarda, termo-mesomediterranea del leccio (rif. serie n. 13), riscontrabile soprattutto nella zona mineraria di Rosas, sui substrati silicei. Testa della serie è l'associazione *Prasio majoris*-*Quercetum ilicis* che si sviluppa in condizioni bioclimatiche di tipo termomediterraneo superiore e mesomediterraneo inferiore con ombrotipi dal secco superiore al subumido inferiore. Si tratta di boschi climatofili a *Quercus ilex*, con *Juniperus oxycedrus* subsp. *oxycedrus*, *J. phoenicea* subsp. *turbinata* e *Olea europaea* var. *sylvestris*.

[....]

Di seguito si riporta la Tav. 3 “Carta delle serie della vegetazione” con indicazione del sito della società (cerchio rosso):






SA14 Serie sarda, calcicola, termomediterranea del leccio

Dalla Tav. 3 "Carta delle serie della vegetazione" di cui sopra l'area di cui in oggetto ricade nella serie SA14 Serie sarda, calcicola, termomediterranea del leccio.

Non si rilevano nell'area piante di sughero: il proponente non deve eseguire attività edilizia o di disboscamento tali da chiedere eventuali tagli di piante da sughero o di leccio.



✓ > SIC_ZSC_Dic_2022

☐ SIC
☐ ZSC

Non rientra nelle Aree di cui alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) – dicembre 2022 e nelle Aree di cui alla Direttiva 147/2009/CE (ZPS) – dicembre 2022

6. SITUAZIONE ATTUALE – ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS. 3.04.2006, N. 152

La società attualmente **non** è in possesso di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, in regime di procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, per le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5.

Successivamente al rilascio della Deliberazione G.R. n. 45/24 del 14.11.2019, alla società, con nota prot. n. 14150 del 16.06.2020 della ex Provincia del Sud Sardegna recepita nel Provvedimento Unico n. 34 del 16.06.2020 del Suape Comune Iglesias e con Determinazione n. 205 del 17.06.2020 della ex Provincia Sud Sardegna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013, all'esercizio di uno stabilimento adibito alla messa in riserva R13 e recupero R5, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, di rifiuti inerti non pericolosi identificati dal codice CER 101311 "rifiuti

della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10", CER 170101 "cemento", CER 170102 "mattoni", CER 170103 "Mattonelle e ceramiche", CER 170107 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06", CER 170802 "materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01", CER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03", CER 200301 "rifiuti urbani non differenziati", CER 101203 "polveri e particolato", CER 101206 "Stampi di scarto", CER 101208 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)", CER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" e CER 170504 "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" meglio rappresentati alle Tipologie 7.1, 7.4, 7.6 e 7.31-bis, suballegato 1, Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 integrato e modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, per un totale di 52.200 t/anno (Classe n. 3 al DM 350/98) con l'ausilio di un impianto mobile di frantumazione "costruttore REV S.r.l. – tipo di macchina GCS 98, matricola n. 10631" e di un'unità vagliante mobile "costruttore POWERSCREEN Terex GB Ltd – tipo di macchina CHIEFTAIN 1400, matricola n. 6607156" e pertanto svolgere operazioni R5 di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una potenzialità superiore alle di 10 ton/giorno, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.



In data 26.10.2023 con Determinazione n. 286 del 26.10.2023 la Provincia Sud Sardegna ha emesso il provvedimento di revoca della Determinazione n. 205 del 17.06.2020, ovvero dell'iscrizione n. 10 rilasciata alla società Mar Servizi S.r.l. in quanto ha ritenuto non rispettate le prescrizioni dettate nel provvedimento di sospensione emesso con Determinazione n. 243 del 10.10.2022.

Con Deliberazione G.R. n. 14/61 del 22.05.2024 la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato la revoca, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del vigente D.Lgs. n. 152/2006, della Delib. G.R. n. 45/24 del 14.11.2019.

L'impianto presentava il seguente layout:

area	spiegazione	codice CDR	superficie
01	7.31 km	17.03.04	240,00 m²
02	7.4	10.12.03 10.12.05 10.12.08	90,00 m²
03	7.6	17.03.02	85,00 m²
04	7.1	17.01.07 17.06.04 16.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.08.02 20.03.01	117,00 m²



	Area massiva in riserva mq 85,00
	Area massiva in riserva mq 90,00
	Area massiva in riserva mq 117,00
	Area massiva in riserva mq 240,00
	Area conferimento mq 118,00
	Area recupero 25 mq 150,00
	Area M.P.S. mq 900,00
	Canalizzazione acque di prima pioggia
	Accesso area di conferimento




Situazione Recepimento Osservazioni Comune di Iglesias
(Deposito MPS esterno a Zona Hg3)


Sintesi di recepimento delle osservazioni (dati in mq) (dati in mq)			
area	osservazioni	data	superficie
01	7.1	17.08.04	240,00 mq
02	7.4	10.12.02 10.12.06 10.12.08	90,00 mq
03	7.6	17.08.02	85,00 mq
04	7.1	17.01.07 17.08.04 10.12.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.08.02 09.03.11	117,00 mq

LEGENDA	
	Area messa in riserva (mq 80,00)
	Area messa in riserva (mq 90,00)
	Area messa in riserva (mq 117,00)
	Area messa in riserva (mq 240,00)
	Area conferimento (mq 116,00)
	Area recupero (mq 130,00)
	Area M.P.S. (mq 900,00)
	Canale discorde acque di prima pioggia
	Area di conferimento





Dettaglio area di messa in riserva, conferimento e manovra mezzi



Dettaglio area di stoccaggio ex MPS

La RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA R01 di Giugno 2019 allegata, quale integrazione, durante la procedura di Verifica Assoggettabilità a VIA conclusa con il rilascio di Deliberazione G.R. n. 45/24 del 14.11.2019, recita:

L'impianto sarà costituito da:

A. L'area già, autorizzata e costruita, costituita da una pavimentazione in cls armato di spessore 12 cm per una superficie complessiva di 800 m2 (senza alcun ampliamento), sarà suddivisa come segue:

- 117 m2 per la messa in riserva (tipologia rifiuto 7.1)
- 110 m2 per la messa in riserva (tipologia rifiuto 7.6)
- 140 m2 per la messa in riserva (tipologia rifiuto 7.31 bis)
- 90 m2 per la messa in riserva (tipologia rifiuto 7.4)
- 123 m2 utilizzate in fase di conferimento come area di manovra dei mezzi.
- 220 m2 area recupero rifiuti mediante attività di frantumazione e selezione (R5)

B. Un'area di ampliamento (esterna alla zona vincolata dal PAI) pavimentata con uno strato di materiale impermeabile dello spessore di 10 cm, per una superficie complessiva pari a circa 900 m2, per lo stoccaggio temporaneo delle Materie Prime Seconde.

I quantitativi e le tipologie di rifiuti oggetto del trattamento rimarranno invariati rispetto alla precedente richiesta. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva.

Attività recupero	Tipologia rifiuto	Codice C.E.R.	Descrizione	Quantità t/a
R13/R5	7.1	10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 09 04 17 08 02 20 03 01	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in cls armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto	30.000
R13/R5	7.4	101203 101206 101208	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	1.200
R13/R5	7.6	17 03 02	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	6.000
R13/R5	7.31 - bis	17 05 04	Terre e rocce da scavo	15.000

In virtù delle osservazioni fatte dagli Enti interessati durante il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e stante l'entità della modifica proposta, si ritiene che la stessa non produca modifiche di rilievo all'impatto ambientale generato sul territorio.

Inoltre, si ritiene che la modifica di Lay Out dell'impianto proposta consenta di rendere il progetto conforme a quanto previsto dall' art. 31 delle NTA del PAI, in quanto nell'area soggetta al vincolo Hg3 non saranno più realizzati nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti". Infatti, l'ampliamento dell'impianto, costituito da un'area di stoccaggio delle MPS avente una superficie pari a 900m2, sarà localizzato in area libera da vincoli.

L'intera area dell'impianto è perimetrata con recinzione realizzata in paletti di ferro e rete metallica di altezza pari a 2,00 m, atta ad evitare l'ingresso di persone o cose non autorizzate.

L'ingresso, ubicato sul lato nord, è munito di un cancello metallico in prossimità del quale è stato posizionato il box in cui hanno sede gli uffici.

L'area di messa in riserva è completamente delimitata da muretti in blocchetti di cls, d'altezza pari a 40 cm, che sottostanno a una recinzione in paletti in acciaio zincato di altezza pari a mt 2,00 a sostegno di una rete frangivento.

La platea ha una pendenza tale da convogliare le acque meteoriche e gli eventuali liquidi dispersi dai mezzi meccanici in canali di raccolta.

L'area di messa in riserva R13 e l'area di stoccaggio degli aggregati sono dotate di disoleatore e vasca di accumulo delle acque di prima pioggia.

Sono presenti irrogatori di acqua presso l'area di messa in riserva.

7. SITUAZIONE FUTURA DA AUTORIZZARE – ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS. 3.04.2006, N. 152

Il proponente, una volta acquisito il giudizio positivo di verifica di assoggettabilità ambientale con Deliberazione G.R., presenterà dovuta istanza alla Provincia del Sulcis Iglesiente al fine di acquisire l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, in modo tale da **riattivare** le attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi nelle aree a tal uopo realizzate; la società pertanto presenterà istanza alla Provincia al fine di acquisire l'autorizzazione alle operazioni di recupero R13-R5 di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso, secondo le disposizioni del D.M. 28.06.2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" e del D.M. 28.03.2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", con rivisitazione delle

aree di messa in riserva R13 dei rifiuti, senza ampliamenti, effettuando le operazioni preliminari per la produzione di aggregato recuperato con frantumazione e vagliatura per un massimo di 180 t/h (da libretto la potenzialità del frantoio è pari 50-180 t/h e del vaglio è pari a 400 t/h), 1.000 t/giorno (massima potenzialità in 8 ore con perdite di tempo per le ordinarie attività di caricamento dei rifiuti ed allontanamento dell'aggregato), ed un quantitativo annuale (ton/anno), *in precedenza già autorizzato*, pari a 52.200 t/anno (Classe n. 3 al DM 350/98).

In considerazione di quanto normato dal D.M. 28.06.2024, n. 127 per potenzialità giornaliera pari a 750 t/giorno si deve intendere il quantitativo massimo di “aggregato riciclato” ottenuto tramite le operazioni di frantumazione o vagliatura o dal semplice controllo visivo e non il quantitativo di “aggregato recuperato” ottenuto una volta ricevute le analisi imposte dal DM stesso che di fatto ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto; solo con l’emissione delle analisi conformi al DM 127/2024 si può ritenere di aver svolto l’operazione di recupero R5 di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Lo stabilimento sarà così organizzato:

- da una platea cementata quale aree di conferimento dei rifiuti in ingresso, da n. 3 aree di messa in riserva dei rifiuti di cui alle tipologie 7.1, 7.6 e 7.31-bis del DM 05.02.1998, ed area di lavorazione e manovra mezzi: tutto su area pavimentata ove ciascuna area di messa in riserva sarà separata da new jersey o manufatti in cls al fine di evitare la miscelazione dei rifiuti;
- da una platea cementata quale area dedicata per lo stoccaggio degli aggregati riciclati o artificiali in attesa di analisi e D.D.C. di cui all’art. 5 del DM 127/2024: tutto su area pavimentata ove ciascuna area sarà separata da new jersey o manufatti in cls al fine di evitare la miscelazione degli aggregati;
- Cannello di ingresso-uscita, recinzione con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m, barriera arborea perimetrale;
- box per uso ufficio;
- pesa;
- impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia con riutilizzo per abbattimento polveri presso l’area di messa in riserva;
- impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia con riutilizzo per abbattimento polveri presso l’area di stoccaggio degli aggregati.

I rifiuti in ingresso all’impianto saranno conferiti tramite trasportatori terzi regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e saranno sottoposti alle seguenti fasi di verifica quali-quantitativa:

1. Verifica documenti di trasporto (FIR) ed iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e qualora prescritto verifica rapporti di prova;
2. Verifica visiva presso area di conferimento al fine di evidenziare la presenza di materiali estranei;

3. Scarico nell'area di messa in riserva ed ulteriore verifica visiva al fine di evidenziare la presenza di materiali estranei.

Verranno applicate tutte le procedure dettate dal DM 5.02.1998.

La società è intenzionata a svolgere le seguenti operazioni di recupero:

- R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";
- R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche".

Nello specifico la società chiede la riattivazione delle attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi nelle aree a tal uopo realizzate, senza ampliamenti, per un totale di 52.200 t/anno (Classe n. 3 al DM 350/98) con l'ausilio di un impianto mobile di frantumazione "costruttore REV S.r.l. – tipo di macchina GCS 98, matricola n. 10631" e di un'unità vagliante mobile "costruttore POWERSCREEN Terex GB Ltd – tipo di macchina CHIEFTAIN 1400, matricola n. 6607156" e pertanto svolgere operazioni R5 di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una potenzialità superiore alle di 10 ton/giorno, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, già deliberato con Deliberazione G.R. n. 45/24 del 14.11.2019 – poi revocata – ma con l'esclusione della tipologia 7.4 del DM 5.02.98 in precedenza autorizzata e sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.

I macchinari da autorizzare alle operazioni R5 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 sono i seguenti:

- impianto mobile di frantumazione "costruttore REV S.r.l. – tipo di macchina GCS 98, matricola n. 10631";
- unità vagliante mobile "costruttore POWERSCREEN Terex GB Ltd – tipo di macchina CHIEFTAIN 1400, matricola n. 6607156".

Impianto di frantumazione "costruttore REV S.r.l. – tipo di macchina GCS 98, matricola n. 10631"

Di seguito i dati estratti dalla Dichiarazione di Conformità CE

Tipo di macchina: GCS 98

Numero matricola: 10631

Anno di costruzione: 2002

Nome ed indirizzo costruttore: REV S.r.l., Pennabilli (Pesaro) Località Ponte Messa – Via Marecchiese n.

Di seguito uno stralcio di dati, descrizione e caratteristiche dell'impianto di frantumazione tratti dal manuale d'uso e manutenzione fornito dal committente.

Descrizione della macchina

La macchina è composta principalmente da:

- a) Nastro trasportatore principale;*
- b) Separatore magnetico (nastro deferizzatore)*
- c) Gruppo motore*
- d) Tramoggia alimentatore*
- e) Alimentatore a piastre*
- f) Serbatoio carburante*
- g) Passerelle di servizio*
- h) Nastro trasportatore laterale;*
- i) Riduttore carro cingolato*
- l) Tramoggia frantoio*
- m) Frantoio a mascelle*
- n) Vaglio vibrante*
- o) Piede stabilizzatore*
- p) Scambio di calore olio idraulico*
- q) Nastro trasportatore reversibile*
- r) Quadro elettrico*
- s) Pompe idrauliche*
- t) Motore idraulico alimentatore*

Ciclo di produzione

Il ciclo produttivo della macchina inizia dall'alimentatore a piastre, nella cui tramoggia, si deve caricare il materiale da frantumare per mezzo di un escavatore.

L'alimentatore a piastre scarica gradualmente il materiale sul vaglio vibrante che esegue una prima selezione: il materiale fine che passa al di sotto del piano a barrotti, può essere convogliato o sul nastro laterale (per formare un cumulo) o su quello principale con il materiale frantumato proveniente dal frantoio. Il frantoio, naturalmente, viene alimentato con il materiale di pezzatura maggiore che avanza sopra al piano a barrotti dell'alimentatore.

Il frantoio è la parte più importante della macchina nella quale i massi vengono frantumati schiacciandoli fra una mascella fissa e una mobile. Il materiale non può uscire finché non ha raggiunto la dimensione di regolazione della bocca di uscita.

Il materiale frantumato, trasportato dal nastro principale, passa sotto al nastro deferizzatore (se montato) che separa il ferro contenuto nella demolizione del calcestruzzo.

Il materiale uscente dal nastro principale può andare direttamente a cumulo oppure alimentare un gruppo di vagliatura.

La pompa dell'acqua, per mezzo di appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione di polvere, abbate quasi totalmente la polvere prodotta.

Rumore

Livello di pressione sonora media della superficie S in dB(A)

A vuoto 87 dB(A)

A medio carico 93.3 dB(A)

A pieno carico 94.5 dB(A)

Dati tecnici

Dimensioni bocca frantoio 900 x 800 mm

Pezzatura massima di alimentazione 500-600 mm

Produzione 50-180 ton/h

Pompa di nebulizzazione dell'acqua per l'abbattimento delle polveri

Il processo di frantumazione, produce inevitabilmente delle polveri che devono essere abbattute.

La macchina monta una pompa per la nebulizzazione dell'acqua che viene spruzzata sulla bocca del frantoio e nella zona di uscita del materiale dal frantoio.

Il committente fornisce il manuale d'uso e manutenzione del separatore magnetico:

Separatore magnetico a nastro serie SMO 24-95-75 della Magnetica Torri Snc matricola 7589C ed anno di costruzione 2001

Unità vagliante mobile “costruttore POWERSCREEN Terex GB Ltd – tipo di macchina CHIEFTAIN 1400, matricola n. 6607156”

Di seguito i dati, descrizione e caratteristiche dell'impianto di vagliatura tratti dal libretto e nota di certificazione della macchina.

Tipo di macchina: CHIEFTAIN 1400 Numero matricola: 6607156

Anno di immissione nel mercato: 4.07.2022

Nome ed indirizzo costruttore: Terex GB Ltd, 200 Coalisland Durgannon Co. Tyrone BT71 4DR

Descrizione della macchina:

1. Alimentatore – Griglia, tramoggia, nastro di alimentazione
2. Nastro principale
3. Vaglio
4. Nastro terminale
5. Unità motrice
6. Telaio

Rumorosità: il libretto riporta solamente quello del Chieftain 1400

Livello di rumorosità per la CHIEFTAIN 1400 con motore DEUTZ BF4M2012 che gira a vuoto:
ad un metro di distanza 95.3 dB, a distanze maggiori 85,9 dB

Dalla scheda tecnica si evince la potenzialità del vaglio: fino a 400 t/ora

Ai sensi del Suballegato 1 dell'Allegato 1 al DM 5.02.98 e ss.mm.ii. le tipologie di rifiuti da recuperare sono quelle già autorizzate:

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **[101311]** “rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10”, **[170101]** “cemento”, **[170102]** “mattoni”, **[170103]** “mattonelle e ceramiche”, **[170107]** “miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06” e **[170904]** “rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03”.

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero: conformemente alle disposizioni del D.M. 28.06.2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso **[170302]** “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”.

7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.

7.6.3 Attività di recupero: conformemente alle disposizioni del D.M. 28.06.2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” o del D.M. 28.03.2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504] “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”.

7.31-bis. 1 Provenienza: attività di scavo.

7.31-bis. 2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis. 3 Attività di recupero: conformemente alle disposizioni del D.M. 28.06.2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”

TABELLA CON INDICAZIONE DEI CER E QUANTITATIVI DA RECUPERARE

Descrizione rifiuto	Codice D.M. 05.02.98	Operazione di recupero	Superficie R13 (mq)	Stoccaggio istantaneo R13 (t)*	Codice C.E.R.	Quantità recuperabile giornalmente (t/g)	Quantità recuperata annualmente (t/a)
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in cls armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	7.1	R13/R5	217	976,5	101311 170101 170102 170103 170107 170904	1.000	31.200
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	7.6	R13/R5	128	576	170302		6.000
Terre e rocce da scavo	7.31-bis	R13/R5	172	774	170504		15.000
Totale			517	2.326,5			
Aggregato in attesa di analisi e D.D.T. e recuperato End of waste (suddiviso in lotti ben identificati)	7.1+7.6+ 7.31-bis		900	4.050			
						1.000	52.200
Classe di appartenenza ai sensi del DM 350/98							3

* in relazione al grado di compattazione del materiale, dell’altezza del cumulo medio pari a circa 3 m e della densità medie delle tipologie pari a 1,5 kg/m³.

Area conferimento: 50 mq

Area lavorazione: 233 mq

Totale area pavimentata area di messa in riserva, conferimento e lavorazione: 800 mq

Totale area pavimentata area di stoccaggio aggregati: 900 mq

Il quantitativo istantaneo è calcolato prendendo in considerazione un cumulo di altezza media pari a 3 metri in quanto la forma presunta del cumulo sarà a cono con punta di 4 metri e dipende molto dal grado di compattazione del rifiuto e del suo peso specifico e relativa composizione: sarà il Gestore in fase gestionale a valutare la stabilità del cumulo ed a limitare il quantitativo di stoccaggio benché non raggiunti i quantitativi massimi rilevati ed indicati in tabella.

Bacino di approvvigionamento dei rifiuti

I rifiuti provengono prevalentemente dal bacino del Sulcis Iglesiente dal settore edile, di movimentazione terra e lavori stradali, soprattutto da lavori effettuati presso i Comuni di Iglesias, Carbonia, Gonnese, etc.; tutto ciò percorrendo la S.S. 126 e S.S. 130, che in prossimità dello svincolo per Monteponi, si dirama in una strada secondaria che collega al sito in questione.

Mediamente si suppone che un 60 % dei rifiuti in ingresso provenga dal settore edile, un 28 % da attività di scavo ed un 12 % dalla rimozione di asfalto.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMA DI ABBATTIMENTO

La società presenterà istanza alla Provincia di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, al fine di acquisire l'autorizzazione per la produzione di emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 3/04.2006, n. 152.

Il Gestore provvederà, al fine del contenimento della diffusione di polveri in atmosfera, durante le fasi di frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti inerti e materie prime secondarie inerti ottenute, ad installare e rendere efficiente l'impianto idrico nebulizzante e mantenere efficiente ed in buono stato di manutenzione la barriera arborea già presente, così come prescritto nella Determinazione n. n. 5 del 10.06.2025 della Provincia del Sulcis Iglesiente.

Verranno rispettate le prescrizioni generali per gli impianti di produzione calcestruzzo preconfezionato, conglomerati bituminosi, frantumazioni inerti, lavorazione materiali lapidei (marmi, pietre graniti, etc.) e attività di cava dettate nella Determinazione n. 5 del 10.06.2025 della Provincia del Sulcis Iglesiente.

Le emissioni diffuse in atmosfera, prodotte durante le lavorazioni di frantumazione e vagliatura, verranno "abbattute" con l'impianto idrico nebulizzante, quali ad ese. Irrigatori settoriali e giro completo, da posizionare presso i macchinari e l'area perimetrale dell'area di messa in riserva, nonché dall'impianto di nebulizzazione installato nell'impianto di frantumazione.

Si ritengono pertanto sufficienti la barriera arborea ed i sistemi idrici per l'abbattimento delle polveri già presenti in impianto.

9. IMPATTO ACUSTICO

Per quanto riguarda l'impatto acustico si rimanda alla relazione di valutazione acustica previsionale redatta da tecnico competente in acustica.

10. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI PRIMA PIOGGIA

Presso il centro di recupero dei rifiuti inerti sono presenti due impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia.

L'area di messa in riserva R13 e l'area di stoccaggio degli aggregati sono dotate di disoleatore e vasca di accumulo delle acque di prima pioggia.

Il Gestore sarà tenuto ad acquisire, presso la Provincia, l'autorizzazione allo scarico ai fini del riutilizzo per alimentare i sistemi di abbattimento delle polveri.

11. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

11.1. Dimensione e concezione dell'insieme del progetto.

La società, nell'area dove verranno effettuate le attività di cui alla premessa, è stata per anni operativa nel settore della gestione dei rifiuti in quanto autorizzata dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias e dalla ex Provincia del Sud Sardegna al recupero di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso mediante operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5).

Nello specifico la società chiederà di **riattivare** le attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi nelle aree a tal uopo realizzate; la società pertanto presenterà istanza alla Provincia al fine di acquisire l'autorizzazione alle operazioni di recupero R13-R5 di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso, secondo le disposizioni del D.M. 28.06.2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" e del D.M. 28.03.2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", con rivisitazione delle aree di messa in riserva R13 dei rifiuti, senza ampliamenti, effettuando le operazioni preliminari per la produzione di aggregato recuperato con frantumazione e vagliatura per un massimo di 180 t/h (da libretto la potenzialità del frantoio è pari 50-

180 t/h e del vaglio è pari a 400 t/h), 1.000 t/giorno (massima potenzialità in 8 ore con perdite di tempo per le ordinarie attività di caricamento dei rifiuti ed allontanamento dell'aggregato), ed un quantitativo annuale (ton/anno), *in precedenza già autorizzato*, pari a 52.200 t/anno (Classe n. 3 al DM 350/98).

In considerazione di quanto normato dal D.M. 28.06.2024, n. 127 per potenzialità giornaliera pari a 1.000 t/giorno si deve intendere il quantitativo massimo di "aggregato riciclato" ottenuto tramite le operazioni di frantumazione o vagliatura o dal semplice controllo visivo e non il quantitativo di "aggregato recuperato" ottenuto una volta ricevute le analisi imposte dal DM stesso che di fatto ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto; solo con l'emissione delle analisi conformi al DM 127/2024 si può ritenere di aver svolto l'operazione di recupero R5 di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11.2. Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati

L'attività futura, dettata dal recupero dei rifiuti inerti con l'ausilio dei macchinari di trattamento dei rifiuti, non presenta cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; presso l'area dello stabilimento infatti insiste solamente l'impianto per il recupero dei rifiuti inerti.

11.3. Utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità

Non è previsto l'utilizzo di risorse naturali presenti nell'area ove insisterà l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. L'approvvigionamento e fabbisogno idrico per la nebulizzazione dei cumuli e per l'irrigazione verrà sostenuta dal riutilizzo delle acque di prima pioggia depurate; le ulteriori risorse utili sono il combustibile per i mezzi e l'energia elettrica.

11.4. Produzione di rifiuti

L'attività futura ha lo scopo primario del recupero dei rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione, terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso.

Gli unici rifiuti prodotti in situ saranno gli eventuali rifiuti presenti nella massa dei rifiuti in ingresso, come esplicitati alla tipologia 7.1 al DM 5.02.98, ovvero frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, nonché quelli provenienti dalla manutenzione degli impianti, quali ad. es. stracci, dispositivi di protezione individuale, grassi, oli, etc. Tali rifiuti vengono gestiti con le modalità e frequenze del "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06.

11.5. Inquinamento e disturbi ambientali

Atmosfera

Il Gestore provvederà, al fine del contenimento della diffusione di polveri in atmosfera, durante le fasi di frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti inerti e materie prime secondarie inerti ottenute, a rendere efficiente l'impianto idrico nebulizzante e mantenere efficiente ed in buono stato di manutenzione recinzione perimetrale.

I rifiuti recuperati dal Gestore sono inerti non pericolosi e pertanto non si avrà presenza di sostanze di cui al punto 5.1, Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/06, ovvero sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco:

Classe	Indicazione di pericolo
Classe I	H340, H350, H360
Classe II	H341, H351, H361, H300, H310, H330

Scarichi

Le acque di pioggia ricadenti nel centro di recupero dei rifiuti non pericolosi verranno trattate e scaricate con limiti tabellari relativi al riutilizzo per scopi di abbattimento delle polveri diffuse.

I rifiuti in ingresso sono rifiuti inerti non pericolosi e verranno certificati con test di cessione ai sensi dell'Allegato 2 al DM 5.02.1998.

Suolo

L'area ove insite la messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi e dove saranno ubicati gli impianti di frantumazione e vagliatura risulta pavimentata. Le caratteristiche dell'area di messa in riserva impediscono il diretto contatto della massa dei rifiuti con il suolo ed il sottosuolo e la natura inerte dei rifiuti esclude il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente sottostante.

Impatto acustico

Si rimanda alla relazione del monitoraggio acustico redatta da tecnico competente in acustica: i limiti rilevati sono inferiori a quelli legislativi.

Ecosistema

Ai sensi dell'art. 179, art. 1 del D.Lgs. 152/06 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

L'attività futura della società è riferita al "riciclaggio", pertanto presenta un criterio di priorità elevato nella gestione dei rifiuti: il recupero/riciclaggio dei rifiuti consente di ridurre l'utilizzo di nuove risorse naturali, tutelando l'ecosistema naturale (flora e fauna) nell'ambiente circostante ed evitando l'abbandono degli stessi rifiuti.

11.6. Rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto

All'interno dello stabilimento non si utilizzeranno o deterranno sostanze chimiche che possano rappresentare un possibile rischio per la popolazione e l'ambiente circostante.

L'impianto non è soggetto alla normativa Seveso (D.Lgs. n. 105/2015) ed ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.

11.7. Rischi per la salute umana

All'interno dello stabilimento non si utilizzeranno o deterranno sostanze chimiche che possano rappresentare un possibile rischio per la popolazione e l'ambiente circostante.

La tipologia dei rifiuti, l'area recintata, nonché l'utilizzo dei nebulizzatori, durante la movimentazione e frantumazione-vagliatura dei rifiuti, e dei dispositivi individuali di protezione limitano i rischi per la salute umana anche dei lavoratori.

12. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

12.1. Utilizzazione del territorio esistente e approvato

L'area in cui sorge l'impianto della ditta ricade in zona D1 "Zona mineraria" ed in parte in zona E "Zona agricola" rispetto al P.U.C. del Comune di Iglesias.

Nei dintorni all'area ove insiste l'attività della società non sono presenti attività industriali ed anche di recupero rifiuti inerti.

12.2. Ricchezza relativa, disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo

L'area in cui sorge l'impianto della ditta ricade in zona D1 "Zona mineraria" ed in parte in zona E "Zona agricola" rispetto al P.U.C. del Comune di Iglesias.

La disponibilità delle risorse naturali della zona è ininfluente per l'esercizio dell'attività futura.

12.3. Capacità di carico dell'ambiente naturale

Nell'area non sono presenti le seguenti zone:

- i. zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
- ii. zone costiere e ambiente marino;
- iii. zone montuose e forestali;
- iv. riserve e parchi naturali;
- v. zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
- vi. zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
- vii. zone a forte densità demografica;
- viii. zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
- ix. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

13.TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

I potenziali impatti ambientali del progetto sono considerati in relazione ai criteri stabiliti ai capitoli 11 e 12 del presente SPA

13.1. Entità ed estensione dell'impatto

L'area in cui sorge l'impianto della ditta ricade in zona D1 "Zona mineraria" ed in parte in zona E "Zona agricola" rispetto al P.U.C. del Comune di Iglesias.

Nei dintorni all'area ove insisterà l'attività della società non sono presenti attività industriali ed anche di recupero rifiuti inerti.

13.2. Natura dell'impatto

L'area in cui sorge l'impianto della ditta ricade in zona "D1.3 / Insediamenti produttivi commerciali, artigianali, industriali", secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale.

Non si evincono impatti negativi di carattere ambientale.

13.3. Natura transfrontaliera dell'impatto

Non sono presenti effetti di natura transfrontaliera: i rifiuti recuperati sono di provenienza regionale e gli aggregati recuperati "End of waste" prodotte avranno destinazione nel mercato regionale e non transfrontaliero.

13.4. Intensità e complessità dell'impatto

L'inserimento delle attività di recupero R13-R5 dei rifiuti inerti non pericolosi influenzerà leggermente ed influentemente l'impatto ambientale in termini di impatto acustico e consumo dell'acqua nel sistema di nebulizzazione durante le operazioni di frantumazione-vagliatura.

13.5. Probabilità dell'impatto

L'inserimento delle attività di recupero R13-R5 dei rifiuti inerti non pericolosi non influenza la caratteristica quale "probabilità" dell'impatto.

13.6. Prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto

Non si prevedono impatti negativi sull'ambiente circostante.

13.7. Cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati

L'attività futura, dettata dal solo dall'inserimento degli impianti di trattamento dei rifiuti, non presenta cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto del progetto esistente ed approvato, anzi i rifiuti verranno trattati in loco senza alcuna necessità di trasferirli in altri impianti generando traffico veicolare.

13.8. Possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace

Dato atto dei sistemi di contenimenti del rumore e delle emissioni diffuse in atmosfera, non si prevedono impatti negativi sull'ambiente circostante se non quelli comuni negli impianti di frantumazione e vagliatura di materiali inerti.